

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 585 DEL 15/04/2022

O G G E T T O

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" E L'OSPEDALE PEDIATRICO
BAMBINO GESÙ PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA.
DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE E FINO AL 31/12/2023.**

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 543/22

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – con sede legale in Roma, Piazza S. Onofrio n. 4, C.F. 80403930581 -, rappresenta un significativo punto di riferimento, nazionale ed internazionale, per le patologie agiobiotiche renali, diagnostiche delle glomerulopatie primitive.

Come segnalato, per le vie brevi, dal Direttore dell'U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica, la nostra Azienda ha necessità di avvalersi della collaborazione dell'Ospedale suddetto per l'esecuzione di esami di diagnostica istopatologica (microscopia ottica ed elettronica e indagine immunofenotipica) su campioni biologici di parenchima renale dei pazienti.

A giudizio del medesimo Direttore, il convenzionamento con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù garantisce, oltre alla qualità diagnostica, anche che in una singola sede venga eseguita l'analisi in microscopia ottica, la valutazione di marcatori di immunofluorescenza e lo studio di microscopia elettronica, per biopsie renali sia di pazienti adulti che di pazienti pediatriche.

In vero, come riportato dallo stesso Direttore nella richiesta di convenzionamento, all'interno della Regione Veneto la lettura delle biopsie renali viene effettuata in maniera disomogenea e frammentata tra diverse U.O., in particolare di Nefrologia e Pediatria e in parte, specie per quanto riguarda la microscopia elettronica, viene eseguita dalle U.L.SS. e dalle altre Aziende della Regione Veneto in convenzione con enti esterni.

Pertanto, con richiesta prot. 12728 del 4/02/2021, la scrivente Direzione ha inviato all'Ospedale una richiesta di disponibilità alla stipula di convenzione per l'esecuzione di prestazioni di anatomia patologica, riscontrata positivamente solo in data 21/03/2022, con l'invio, da parte del suddetto Ente, e tramite PEC con prot. 31112, dell'accordo da sottoscrivere.

Sulla richiesta sono stati acquisiti, e sono agli atti, i pareri favorevoli della Direzione Sanitaria e della Direzione Medica Ospedaliera del Distretto Est.

Si specifica inoltre che, come segnalato dal Direttore dell'U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica, per la lettura delle biopsie renali è in previsione la formazione di un Dirigente Medico interno alla stessa U.O.C., in modo da poter sospendere la convenzione in argomento, anche prima della naturale scadenza, non appena sarà possibile recuperare, in sede, la diagnostica di queste biopsie.

Per la stipula della Convenzione in argomento, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2023, sulla base del dato storico relativo alle prestazioni richieste negli anni 2020-2021, si stima una spesa complessiva per la vigenza della convenzione (2022-2023) pari a € 10.000,00 IVA esente, da imputare in quota parte a carico del Bilancio Sanitario anni 2022 e 2023.

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare la convenzione tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico -, per l'esecuzione di prestazioni di Anatomia Patologica, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2023, così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la Convenzione per l'esecuzione di prestazioni di Anatomia Patologica con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2023, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale (All. 1);
2. di prendere atto dell'Atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 quale allegato sub 1 alla Convenzione di cui sopra;
3. di dare atto che per la collaborazione in argomento si stima una spesa complessiva pari a € 10.000,00 IVA esente, da imputare in quota parte a carico del Bilancio Sanitario anni 2022 e 2023 al conto 55.05.000027 *“Prestazioni da Aziende Sanitarie Pubbliche Extra Regione”*.
4. di incaricare il Direttore dell'U.O.C di Anatomia e Istologia Patologica quale Referente Clinico e la Coordinatrice della medesima U.O. quale referente Amministrativo della collaborazione in argomento;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito *internet* aziendale alla pagina *“Amministrazione Trasparente”* ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA

TRA

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
- Istituzione della Santa Sede con sede a Roma Piazza Sant'Onofrio 4, in una delle zone extraterritoriali riconosciute dal Trattato Lateranense del 1929, Codice Fiscale 80403930581 ("Ospedale") in persona del Dr Massimiliano Raponi, nella sua qualità di Direttore Sanitario dell'Ospedale

E

Azienda ULSS 8 Berica, con sede legale in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37 -36100, Codice Fiscale e Partita IVA 02441500242, in persona del Legale Rappresentante Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, di seguito "Azienda"

Di seguito indicate ciascuna come "Parte" e, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

- l'Ospedale è una Istituzione della Santa Sede, organismo internazionale riconosciuto, che svolge attività assistenziale e caritatevole finalizzata alla cura dei pazienti in età pediatrica;
- l'Ospedale, per effetto dell'art. 4 del D.Lgs. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. e della Legge n.187 del 18 maggio 1995, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 15 febbraio 1995 tra il Governo Italiano e la Santa Sede, è incardinato nel Sistema Sanitario Italiano;
- l'Ospedale, riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per la disciplina della pediatria, svolge attività di ricerca, diagnosi, ricovero e cura nelle diverse specialità per soggetti in età pediatrica ed evolutiva. L'Istituto promuove altresì il continuo progresso nelle metodiche diagnostiche e nelle terapie per il raggiungimento dei più elevati livelli scientifici e clinici;
- l'Ospedale, in ragione dell'elevato livello di specializzazione, collabora con soggetti, enti ed istituzioni pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per l'esecuzione di attività di assistenza, cura e ricerca, nell'ottica del perseguimento della finalità costitutiva dell'Ospedale;

- l'Ospedale, in coerenza con la propria finalità costitutiva ed in ragione delle attività di assistenza, cura e ricerca in favore dei pazienti in età pediatrica, collabora alla realizzazione del bene materiale e spirituale della popolazione;
- L'UOC di Anatomia Patologia dell'Ospedale è da anni centro di riferimento per la diagnostica delle biopsie renali in ambito pediatrico e dell'adulto.
- Che l'Azienda, con nota Prot. n. 12728 del 4/2/2021 ha richiesto all'Ospedale di poter usufruire della competenza dei propri professionisti, in particolare delle attività della UOC di Anatomia Patologica, stipulando un'apposita convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Oggetto del presente Accordo è l'esecuzione da parte dei medici specialisti dell'Ospedale, in orario di servizio, di esami di diagnostica istopatologica (microscopia ottica ed elettronica e indagine immunofenotipica) su campioni biotici di parenchima renale prelevati dal personale sanitario dell'Azienda ai propri assistiti.

Art. 2 Modalità di esecuzione delle attività

2.1 – L'Azienda si impegna ad effettuare il prelievo biotico di parenchima renale sui propri assistiti, corredando ciascun campione con le opportune notizie cliniche anamnestiche così come specificato nell'allegato 1).

L'Azienda predisporrà tutto quanto necessario per il confezionamento, l'etichettatura del campione, l'esatta conservazione dello stesso e per l'invio all'Ospedale dei campioni, entro 30 minuti dal prelievo, attraverso un servizio di trasporto a suo rischio e spese.

2.2 - L'Ospedale provvederà ad effettuare gli esami di anatomia patologica di cui al successivo articolo 4 attraverso microscopia ottica ed elettronica e indagine immunofenotipica e trasmetterà i relativi referti tramite posta certificata, entro una settimana per quelli relativi alla diagnostica a microscopio ottico e entro 20 giorni per quelli attinenti alle indagini di microscopia elettronica.

Art. 3 Referenti dell'accordo

3.1 - L'Ospedale individua i Referenti di seguito indicati:

- a) la Responsabile pro tempore della Struttura Complessa di Anatomia Patologica, dott.ssa Rita Alaggio, che coordina la corretta implementazione della Convenzione

ed il relativo monitoraggio con riferimento a tutti gli aspetti specialistici di natura clinico-assistenziale;

- b) il Responsabile pro-tempore del Servizio Gestione LAP e Convenzioni Sanitarie, Dr Stefano Calamelli, che coordina la corretta implementazione della Convenzione ed il relativo monitoraggio con riferimento a tutti gli ulteriori aspetti di natura amministrativa ed in quest'ambito assicura riscontro della quantità e qualità delle prestazioni oggetto della Convenzione stessa.

3.2 – L'Azienda individua, quale proprio Referente clinico il Dott. Emanuele Stefano Giovanni D'Amore, Direttore dell'U.O.C. Anatomia ed Istologia Patologica e quale Referente amministrativo la Sig.ra Chiara Tripodi.

Art. 4 Oneri economici

4.1 - L'Azienda, a seconda degli esami svolti, corrisponderà all'Ospedale:

- € 136,3 per ciascun esame istologico biopsia renale
- € 150 per esame Immunofluorescenza diretta su rene
- € 80 per allestimento sezioni semifini
- € 85,06 per esame ultrastrutturale

4.2- Gli importi saranno corrisposti all'Ospedale tramite bonifico bancario intestato come segue:

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Banca Intesa San Paolo IBAN IT54 T030 6905 0201 0000 0063 876. (SWIFT : BCITITMM700 *).

4.3 - Il mancato o ritardato pagamento darà luogo all'interesse legale sulle somme scadute in favore dell'Ospedale, salvo maggiori spese, senza necessità di formale costituzione in mora.

Art. 5 Assicurazione

Ciascuna Parte è tenuta alla copertura assicurativa della responsabilità civile nei confronti dei terzi e prestatori di lavoro.

Ciascuna Parte è tenuta ad assicurare la copertura infortuni per il personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

Art. 6 Durata e recesso

La presente convenzione, di durata biennale, entra in vigore dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un periodo di eguale durata nelle medesime forme previste dal presente atto.

Le attività oggetto della convenzione eventualmente svolte nelle more della sua formalizzazione si intendono disciplinate dal presente atto.

Il presente accordo può essere risolto da ciascuna delle Parti per grave inadempienza di una di esse agli impegni assunti in base alla Convenzione stessa. In tale caso, la Parte non inadempiente notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della Convenzione avverrà di pieno diritto, fatta salva la possibilità per la parte adempiente di richiedere il risarcimento dei danni.

E' data facoltà ad entrambe le Parti di recedere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto, dandone comunicazione con lettera raccomandata con un preavviso non inferiore a giorni trenta.

Resta altresì inteso che, alla data di cessazione della presente convenzione, per qualsivoglia ragione, saranno fatti salvi i crediti dell'Ospedale maturati a seguito delle attività già espletate e/o per i quali l'Ospedale medesimo abbia assunto degli impegni. L'Azienda si impegna, sin da ora, a corrispondere gli importi.

Art. 7 Condotta Etica e Trasparenza

L'Ospedale ha adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito web www.ospedalebambinogesu.it.

L'Azienda U.L.SS. ha adottato un proprio Codice di Comportamento dei dipendenti e dei collaboratori della stessa disponibile sul sito web www.aulss8.veneto.it.

Ciascuna Parte si impegna, anche per i propri dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad agire in linea con i valori, i principi e le regole di condotta indicati nei Codici di ciascuna Parte e a non porre in essere condotte o comportamenti in contrasto con i medesimi.

Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a segnalare all'altra reciprocamente qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i predetti valori, principi e regole di condotta di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale.

Se la segnalazione è rivolta all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, questa dovrà essere indirizzata al Collegio dei Revisori dei Conti, utilizzando la mail segnalazioni.codiceetico@opbg.net.

Se la segnalazione è rivolta all'Azienda U.L.SS., questa dovrà essere indirizzata all'ufficio Trasparenza e Anticorruzione utilizzando la mail anticorruzione.trasparenza@aulss8.veneto.it.

L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per l'Ospedale di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 del Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

Art. 8 Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza sulle informazioni, notizie, dati e documenti di qualsiasi natura concernenti dati personali di cui vengano reciprocamente a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione. Dette informazioni, notizie, dati e documenti non devono essere comunicati o divulgati a terzi, né utilizzati per fini diversi da quelli strettamente connessi all'esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "RGPD") e nel D. Lgs. n. 196/2003 e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

Nell'instaurazione ed esecuzione del rapporto disciplinato dalla presente Convenzione, i dati personali trattati si riferiscono ai pazienti dell'Azienda ULSS 8 Berica (di seguito "pazienti") e a dipendenti, collaboratori e comunque qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte.

Con riferimento al trattamento di dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato

dalla presente Convenzione, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1 del RGPD, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

Con riferimento al trattamento di dati personali dei pazienti effettuati nell'ambito della presente Convenzione, l'Azienda ULSS 8 Berica è Titolare del trattamento mentre l'OPBG è Responsabile del trattamento. I rapporti tra le Parti relativi al trattamento dei dati personali sono regolati dall'accordo allegato sub 1, stipulato ai sensi dell'art. 28 del GDPR, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

Art. 10 Foro competente

Per ogni controversia inerente l'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, le parti espressamente convengono di accettare la giurisdizione esclusiva del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e successivi gradi con applicazione delle norme sostanziali e procedurali vigenti in quello Stato, così derogandosi alla giurisdizione del Giudice Italiano.

Vicenza lì

Roma, lì

Allegato sub 1: atto di nomina a Responsabile esterno

Azienda U.L.SS. 8 Berica
Il Direttore Generale
Maria Giuseppina Bonavina

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Il Direttore Sanitario
Dr. Massimiliano Raponi

ATTO DI NOMINA
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

E

Azienda ULSS 8 Berica, con sede legale in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37 -36100, Codice Fiscale e Partita IVA 02441500242, in persona del Legale Rappresentante Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina in qualità di Titolare del Trattamento,

preso atto che

- l'art. 4, comma 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "RGPD" o "Regolamento") definisce «Titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

- l'art. 4, comma 1, n. 8 del RGPD definisce «Responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

NOMINA

Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 (C81) del Regolamento UE 2016/679, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (di seguito anche "Ospedale") – I.R.C.C.S., Istituzione della Santa Sede in persona Dr Massimiliano Raponi, nella sua qualità di Direttore Sanitario, con sede in Roma, Piazza S. Onofrio 4, zona extraterritoriale di cui all'art. 15 del Trattato del Laterano dell'11.02.1929, Codice Fiscale 80403930581, (di seguito denominato "**Responsabile**").

In particolare il Responsabile del trattamento è tenuto a:

1) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente attenendosi alle prescrizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e alle altre disposizioni (nazionali, regionali e regolamentari) in materia di protezione dei dati personali comprese quelle che disciplinano alcune peculiari categorie

di dati; in particolare il Responsabile potrà trattare i dati strettamente necessari per l'esecuzione del contratto e unicamente per le finalità da esso derivanti senza comunicarli ad altri o diffonderli;

2) tenere un registro dei trattamenti, con i contenuti di cui all'art. 30, comma 2, del Regolamento UE;

3) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano state nominate per iscritto, con inserimento nell'atto di nomina di specifica clausola che obblighi la persona autorizzata al rispetto della riservatezza dei dati trattati; il Responsabile sarà, altresì, tenuto a trasmettere le suddette nomine al titolare e a fornire alle persone autorizzate le istruzioni necessarie al corretto trattamento dei dati;

4) adottare tutte le misure di sicurezza necessarie al trattamento avuto riguardo alla prestazione che il Responsabile è chiamato a rendere sulla base del contratto sottoscritto; in particolare il Responsabile sarà tenuto a rispettare le misure organizzative e tecniche adottate dal Titolare relativamente al trattamento affidato;

5) individuare e nominare altro responsabile ("sub-responsabili") per l'esecuzione delle specifiche attività di trattamento effettuate per conto del Titolare sulla base del contratto e con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale;

6) assistere il Titolare nel soddisfare le richieste dell'interessato in relazione all'esercizio dei suoi diritti riferibili al trattamento dei dati oggetto del contratto, provvedendovi anche direttamente, previa acquisizione di autorizzazione scritta del Titolare e previa consultazione con il Titolare medesimo;

7) in caso di violazione di dati personali informare il Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo della violazione al fine di consentire al Titolare, qualora ne ricorrano i presupposti, di procedere alla notificazione all'autorità di controllo nel termine stabilito (entro 72 ore dalla conoscenza della violazione) e/o all'interessato;

8) assistere il Titolare nell'attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e nell'attività di consultazione preventiva con l'autorità di controllo se necessarie per il trattamento di dati personali affidato con il contratto;

9) mettere a disposizione, qualora richiesto, del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto e dal Regolamento UE 2016/679;

10) procedere dietro espressa richiesta del Titolare alla cancellazione e/o restituzione dei dati personali trattati al termine della prestazione dei servizi relativa al trattamento effettuato.

Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento della convenzione /contratto.

Roma, li

Azienda ULSS 8 Berica

(Titolare del trattamento)

Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina

.....

Per accettazione

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

(Responsabile del trattamento)

Dr Massimiliano Raponi

Direttore Sanitario

.....